REGOLAMENTO (CE) N. 593/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2004

recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 [2], della Commissione in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 [4], della Commissione in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle uova e per le ovoalbumine [5] ha subito diverse e sostanziali modificazioni [6] ed è, perciò, opportuno, ai fini di chiarezza e razionalità, procedere alla codificazione del suddetto regolamento.

(2) Nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari per alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine. È necessario stabilire le modalità di applicazione di tali contingenti.

(3) Per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione. A tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 [8]. Inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione. Nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione.

(4) Per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare sull'arco di un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento.

(5) Per garantire una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 EUR/100 kg (equivalenti uova in guscio) l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime.

(6) Per garantire il buon funzionamento del presente regime ed in particolare per eliminare i rischi di speculazione connessi alla natura di tale regime nel settore delle uova e dell'albumina è opportuno subordinare l'accesso degli operatori al regime stesso al rispetto di determinate condizioni, volte a garantire la serietà delle loro attività in questo settore.

(7) È opportuno attirare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità.

(8) Allo scopo di assicurare una corretta gestione dei regimi d'importazione, la Commissione deve disporre di dati precisi comunicati dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. Per motivi di chiarezza si deve utilizzare un modello unico per le comunicazioni dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono aperti annualmente per il periodo dal 1º luglio al 30 giugno i contingenti tariffari d'importazione indicati nell'allegato I, per i gruppi di prodotti e alle condizioni ivi previste.

[1] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
[2] GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.
[3] GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.
[4] GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.
[5] GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.
[6] Cfr. allegato V.
[7] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
[8] GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 sono ripartiti nel seguente modo:

Per il gruppo E 1:

— 20 % nel periodo dal 1º luglio al 30 settembre,

— 30 % nel periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre,

— 30 % nel periodo dal 1º gennaio al 31 marzo,

— 20 % nel periodo dal 1º aprile al 30 giugno.

Per i gruppi E 2 e E 3:

— 25 % nel periodo dal 1º luglio al 30 settembre,

— 25 % nel periodo dal 1º ottobre al 31 dicembre,

— 25 % nel periodo dal 1º gennaio al 31 marzo,

— 25 % nel periodo dal 1º aprile al 30 giugno.

Articolo 3

Tutte le importazioni nella Comunità effettuate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 4

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti disposizioni:

a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 50 tonnellate (equivalente uova in guscio) dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2771/75 (escluse le uova da cova) e (CEE) n. 2783/75 durante ciascuno dei due anni di calendario che precedono l'anno di presentazione della domanda di titoli o che è autorizzata a trattare gli ovoprodotti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 89/437/CEE del Consiglio ([1]); sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;

b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei numeri di gruppi di cui all'allegato I; essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti e originari di un solo paese. In questo caso, tutti i codici NC e la relativa designazione debbono essere indicati, rispettivamente, nelle caselle 16 e 15. Per quanto concerne i gruppi E 2 e E 3, il quantitativo totale deve essere convertito in equivalente uova in guscio.

   La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile, per il gruppo di cui trattasi, nei pertinenti periodi di cui all'articolo 2;

c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;

d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

   Reglamento (CE) nº 593/2004

   Forordning (EF) nr. 593/2004

   Verordnung (EG) Nr. 593/2004

   Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2004

   Regulation (EC) No 593/2004

   Règlement (CE) nº 593/2004

   Regolamento (CE) n. 593/2004

   Verordening (EG) nr. 593/2004

   Regulamento (CE) n.º 593/2004

   Asetus (EY) N:o 593/2004

   Förordning (EG) nr 593/2004

e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

   Reducción del derecho del AAC conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 593/2004

   Reduktion i toldsatsen i henhold til forordning (EF) nr. 593/2004

   Ermäßigung des Zollsatzes gemäß Verordnung (EG) Nr. 593/2004

   Μείωση του δασμού του ΚΔ, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2004

   Reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 593/2004

   Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) nº 593/2004

   Riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 593/2004

   Verlaging van het GDT-recht op grond van Verordening (EG) nr. 593/2004

   Redução do direito da PAC previsto no Regulamento (CE) n.º 593/2004

   Yhteisön yhteisen tullitariffin maksua alennettu seuraavan mukaisesti: Asetus (EY) N:o 593/2004

   Reduktion av Gemensamma tulltaxans tariffer enligt förordning (EG) nr 593/2004.

Articolo 5

1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. La domanda di titolo deve essere presentata all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente si trova o ha stabilito la sua sede sociale. La domanda è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, nel periodo in corso, non ha presentato né presenterà altre domande relative ai prodotti dello stesso gruppo.

Qualora un unico interessato presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili.

([1]) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87.

Tuttavia, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti riconducibili ad un solo numero di gruppo, se tali prodotti sono originari di più paesi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, lettera b) e per l'applicazione della norma di cui al secondo comma.

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 danno luogo alla costituzione di una cauzione di 20 EUR per 100 kg equivalente uova in guscio.

4. Il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo di cui trattasi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, utilizzando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda oppure i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

5. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 4.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande; in tal caso, le cauzioni sono svincolate immediatamente.

L'operatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t (equivalente uova in guscio). Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni lavorativi successivi al ritiro della domanda e svincolano la cauzione immediatamente.

La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo trimestrale successivo al periodo interessato dai contingenti annuali di cui all'articolo 1.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti che sono conformi a tutte le disposizioni veterinarie in vigore nella Comunità.

8. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali di cui all'articolo 1, il volume globale delle importazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV.

Articolo 6

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di 150 giorni a partire dalla data del rilascio effettivo, ma non può tuttavia estendersi oltre il periodo definito all'articolo 1.

I titoli di importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

Articolo 7

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CE) n. 1291/2000.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1474/95 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio applicabile EUR/tonnellata peso prodotto	Contingenti tariffari annui (Articolo 1)
E1	0407 00 30	152	135 000
E2	0408 11 80	711	7 000 (1)
	0408 19 81	310	
	0408 19 89	331	
	0408 91 80	687	
	0408 99 80	176	
E3	3502 11 90	617	15 500 (1)
	3502 19 90	83	

(1) Equivalenti uova in guscio. Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati dall'articolo 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

ALLEGATO II

Applicazione del regolamento (CE) n. 593/2004

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG AGRI/D/2 — Settore uova		
Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto GATT	Data:	Periodo:

Stato membro:

Speditore:

Responsabile a cui rivolgersi:

Telefono:

Telefax:

Destinatario: DG AGRI/D/2

Telefax: (322) 298 87 97

(e-mail: AGRI-POULTRY-IMPORT@cec.eu.int)

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto	
	Peso prodotti	Peso equivalente uova in guscio
E 1		
E 2		
E 3		

ALLEGATO III

Applicazione del regolamento (CE) n. 593/2004

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG AGRI/D/2 — Settore uova		
Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto GATT	Data:	Periodo:

Stato membro:

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo		Paese d'origine
			Peso prodotto	Peso equivalente uova in guscio	
E 1					
		Totale in tonnellate per numero di gruppo			
E 2					
		Totale in tonnellate per numero di gruppo			
E 3					
		Totale in tonnellate per numero di gruppo			

ALLEGATO IV

COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE

Stato membro: .....

Applicazione dell'articolo ..... del regolamento .....

Quantitativi di prodotti (in kg) effettivamente importati:

inviare a: DG AGRI/D/2 — Fax (32-2) 298 87 97
(e-mail : AGRI-POULTRY-IMPORT@cec.eu.int)

Numero del gruppo	Quantitativo effettivamente importato	Paese d'origine

ALLEGATO V

Regolamento abrogato e modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione	(GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19)
Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione, unicamente l'articolo 1, paragrafo 5, in ordine al regolamento (CE) n. 1474/95	(GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49)
Regolamento (CE) n. 573/96 della Commissione	(GU L 80 del 30.3.1996, pag. 54)
Regolamento (CE) n. 876/96 della Commissione	(GU L 118 del 15.5.1996, pag. 17)
Regolamento (CE) n. 937/96 della Commissione	(GU L 127 del 25.5.1996, pag. 26)
Regolamento (CE) n. 1102/96 della Commissione	(GU L 146 del 20.6.1996, pag. 30)
Regolamento (CE) n. 1219/96 della Commissione	(GU L 161 del 29.6.1996, pag. 55)
Regolamento (CE) n. 997/97 della Commissione, unicamente gli articoli 2 e 4, paragrafo 3	(GU L 144 del 4.6.1997, pag. 11)
Regolamento (CE) n. 1242/97 della Commissione	(GU L 173 dell'1.7.1997, pag. 77)
Regolamento (CE) n. 1514/97 della Commissione, unicamente l'articolo 3 in ordine al regolamento (CE) n. 1474/95	(GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16)
Regolamento (CE) n. 1371/98 della Commissione	(GU L 185 del 30.6.1998, pag. 17)
Regolamento (CE) n. 1323/1999 della Commissione	(GU L 157 del 24.6.1999, pag. 29)
Regolamento (CE) n. 1356/2000 della Commissione	(GU L 155 del 28.6.2000, pag. 36)
Regolamento (CE) n. 1043/2001 della Commissione, unicamente gli articoli 3 e 5 in ordine al regolamento (CE) n. 1474/95	(GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24)

ALLEGATO VI

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 1474/95	Presente regolamento
Articoli 1-7	Articoli 1-7
—	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Allegati I-IV	Allegati I-IV
—	Allegato V
—	Allegato VI